

ISTITUTO COMPRENSIVO CASTELGANDOLFO

Protocollo

LA VALUTAZIONE DEGLI APPRENDIMENTI

Approvato dal Collegio docenti del 28 luglio 2024 con delibera n. ____

Successive integrazioni approvate dal Collegio docenti del 15 maggio 2025 con delibera n.____

INDICE

2

| | |
|--|-------|
| 1. Riferimenti legislativi | p. 3 |
| 2. I fondamenti dell'azione valutativa | p. 4 |
| 3. Valutare per conoscere, migliorare e migliorarsi | p. 5 |
| 4. Rilevare dati per interpretare e facilitare processi | p. 5 |
| 5. Modalità della valutazione | p. 6 |
| 6. Strumenti della valutazione | p. 7 |
| 7. Criteri comuni di valutazione (Primaria/Secondaria I grado) | p. 8 |
| 8. La valutazione nella Scuola Primaria | p. 9 |
| 8.1 Modalità e criteri | p. 9 |
| 8.2 Ammissione alla classe successiva | p. 10 |
| 8.3 Strategie per il recupero degli apprendimenti | p.10 |
| 8.4 Non ammissione alla classe successiva | p. 10 |
| 8.5 Partecipazione alle rilevazioni nazionali Invalsi | p. 11 |
| 8.6 Partecipazione alle prove comuni iniziali e finali | p. 11 |
| 8.7 Certificazione delle competenze | p. 12 |
| 9. La valutazione nella Scuola Secondaria | p. 12 |
| 9.1 Modalità e criteri | p. 12 |
| 9.2 Partecipazione alle rilevazioni nazionali Invalsi | p. 13 |
| 9.3 Prove comuni di valutazione | p. 13 |
| 9.4 Strategie per il recupero | p. 14 |
| 9.5 Validità dell'anno scolastico | p. 14 |
| 9.6 Ammissione alla classe successiva e all'esame conclusivo | p. 15 |
| 9.7 Ammissione alla classe successiva in presenza di carenze | p. 16 |
| 9.8 Svolgimento dell'esame di Stato | p. 17 |
| 9.9 Certificazione delle competenze | p. 18 |
| 10. Candidati privatisti | p. 18 |
| 11. Valutazione degli alunni con disabilità o con disturbi specifici dell'apprendimento | p. 19 |
| 12. La valutazione degli alunni non italofoni di recente immigrazione | p. 20 |

1. Riferimenti Legislativi

- [Decreto n. 122 del 2009](#), Regolamento recante coordinamento delle norme vigenti per la valutazione;
- [Decreto legislativo n. 62/2017](#), recante norme in materia di valutazione e di certificazione delle competenze;
- [DM n. 741/2017](#), dedicato a disciplinare in modo organico gli esami di Stato di scuola secondaria di I grado;
- [DM n. 742/2017](#), con il quale sono stati adottati i modelli nazionali di certificazione nazionale delle competenze al termine della scuola primaria e del primo ciclo di istruzione;
- [Nota n. 1865 del 10 ottobre 2017](#), volta a fornire indicazioni in merito a valutazione, certificazione delle competenze ed Esame di Stato nelle scuole del primo ciclo di istruzione.
- [Ordinanza n. 172 del 4 dicembre 2020](#), Valutazione periodica e finale degli apprendimenti delle alunne e degli alunni delle classi della scuola primaria.
- [Linee guida valutazione scuola primaria](#), La formulazione dei giudizi descrittivi nella valutazione periodica e finale della scuola primaria.
- [Decreto legislativo n. 150 del 1 ottobre 2024](#) Revisione della disciplina in materia di valutazione delle studentesse e degli studenti, di tutela dell'autorevolezza del personale scolastico nonché di indirizzi scolastici differenziati.
- [O.M. n. 3 del 9 gennaio 2025](#), Valutazione periodica e finale degli apprendimenti nella scuola primaria e valutazione del comportamento nella scuola secondaria di primo grado.
- [Circolare Ministeriale n. 2867 del 23 gennaio 2025](#), Indicazioni in merito alla valutazione periodica e finale degli apprendimenti sulla scuola primaria e alla valutazione del comportamento nella scuola secondaria di primo grado.

“In via transitoria , per l’anno scolastico 2024/25, al fine di consentire alle istituzioni scolastiche di adeguare i criteri di valutazione...per la scuola primaria e secondaria di primo grado, nonché per fornire opportuna informazione alle famiglie degli alunni, le disposizioni della presente ordinanza si applicano a partire dall’ultimo periodo in cui è suddiviso l’anno scolastico,...

Parimenti, a partire dall’ultimo periodo stabilito da ciascuna istituzione scolastica cessano di produrre effetti le disposizioni dell’O.M. n.172 del 4/12/20” (O.M. n.3 del 9/1/25 art. 7, comma 1 e 2)

2. I fondamenti dell'azione valutativa

4

Nel delicato e quotidiano esercizio della valutazione i docenti dell'IC Castel Gandolfo si ispirano a tre documenti fondamentali.

Il primo è il decreto legislativo 62/2017, che resta fondamentale nel definire compiti, fasi e aspetti della valutazione e nell'indicare il senso dell'atto valutativo:

“La valutazione ha per oggetto il processo formativo e i risultati di apprendimento delle alunne e degli alunni, delle studentesse e degli studenti delle istituzioni scolastiche del sistema nazionale di istruzione e formazione, ha finalità formativa ed educativa e concorre al miglioramento degli apprendimenti e al successo formativo degli stessi, documenta lo sviluppo dell'identità personale e promuove la autovalutazione di ciascuno in relazione alle acquisizioni di conoscenze, abilità e competenze” (DM 741/2017, art.1, c.1 – O.M. n.3 del 9/1/25 art.2)).

L'azione dei docenti si esplica inoltre coerentemente a quanto stabilito nel PTOF 2022-25, nel quale si legge:

“I docenti dell'I.C. Castel Gandolfo sono attenti nel produrre una valutazione finale incentrata sulla valorizzazione delle diversità individuali mediante la consapevolezza che ogni persona possiede punti di forza e/o debolezza propri che lo caratterizzano come individuo. Pertanto, la scuola intende dare la precedenza all'acquisizione di metodi efficaci di studio, guarda con attenzione l'imparare a saper fare degli alunni mediante abilità e competenze; monitora la maturazione personale e il senso civico rispetto ai livelli di partenza, valuta se nel gruppo classe durante il vissuto quotidiano ci siano inclusione e supporto da parte di tutti verso i più deboli. Questi sono gli obiettivi di cui tiene conto la valutazione formativa, piuttosto che l'acquisizione di semplici contenuti scolastici.”

Infine, l'Atto di Indirizzo della Dirigente (a.s. 2023-24) indica modalità e priorità:

“La valutazione formativa deve tener conto dell'acquisizione, del consolidamento e dello sviluppo delle competenze curriculare attraverso le seguenti modalità operative:

- ✓ uso di prove strutturate per le classi parallele;
- ✓ adozione di criteri comuni per la correzione;
- ✓ valutazione idonea per alunni BES;
- ✓ modalità di valutazione delle competenze di cittadinanza e costituzione;

✓ descrizione del processo e del livello globale di sviluppo degli apprendimenti.”  5

3. Valutare per conoscersi, migliorare e migliorarsi

Nell’ambito del processo di istruzione e apprendimento, la valutazione svolge diverse preziose funzioni.

Concorre alla formazione dell’allievo, alla costruzione consapevole della sua personalità, a favorirne il maggior successo possibile. Coglie punti di forza e di debolezza di ciascuno, permette di osservare l’andamento rispetto alle conoscenze, abilità e competenze rilevate all’inizio del percorso didattico nonché di proporre progressivi e graduali miglioramenti.

D’altro canto, consente di monitorare l’efficacia dell’azione didattica attuata dal docente: rilevando i risultati conseguiti dagli allievi, è possibile di volta in volta ricalibrare, se necessario, o consolidare il proprio intervento e le metodologie utilizzate.

Attraverso la valutazione l’intera istituzione scolastica è nella possibilità di svolgere un’attività di autovalutazione: lo studio degli esiti conseguiti dagli studenti nelle diverse fasi e occasioni di valutazione permette di avviare una riflessione sull’intera organizzazione dell’offerta educativa e didattica della scuola e di accrescerne l’efficacia.

4. Rilevare dati per interpretare e facilitare processi

La valutazione è coerente con l’offerta formativa dell’Istituto Comprensivo Castel Gandolfo, con la personalizzazione dei percorsi e con il Curricolo di Istituto.

È effettuata dai docenti nell’esercizio della propria autonomia professionale e si basa su dati sia qualitativi che quantitativi.

Attraverso test, elaborati, questionari ecc., il docente raccoglie dati e “misura” conoscenze, abilità e, per quanto possibile, competenze di ciascuno studente.

Successivamente interpreta tali dati tenendo conto per ogni allievo del punto di partenza e dell’andamento dell’apprendimento in relazione a impegno, progressi, motivazione, partecipazione, capacità critiche e metodologiche.

La valutazione si svolge prevalentemente in tre fasi secondo quanto indicato nella tabella che segue:

| Valutazione d'ingresso | Valutazione in itinere | Valutazione finale |
|---|--|--|
| <ul style="list-style-type: none"> ▪ Rileva: <ul style="list-style-type: none"> - Conoscenza delle caratteristiche personali dei singoli alunni - Livelli di sviluppo (atteggiamenti e capacità) - Livello di apprendimento - Motivazioni | <ul style="list-style-type: none"> ▪ Verifica l'efficacia dell'insegnamento e dell'adeguatezza della programmazione ▪ Progetta eventuali interventi di recupero, di consolidamento e di approfondimento ▪ Sensibilizza l'alunno all'autovalutazione | <ul style="list-style-type: none"> ▪ Verifica l'efficacia del percorso ▪ Verifica: <ul style="list-style-type: none"> - il lavoro svolto dall'alunno - le competenze raggiunte - le risorse attivate |

- 1) La valutazione d'ingresso, diagnostica, fornisce la necessaria base conoscitiva per assumere adeguate decisioni didattiche ed offre gli elementi sui quali costruire il processo di formazione. Tale valutazione è esercitata nei momenti iniziali dell'attività didattica.
- 2) La valutazione in itinere, formativa, fornisce informazioni continue o analitiche circa l'efficacia dei percorsi di apprendimento; costituisce strumento utile per orientare e rimodulare i successivi itinerari anche con l'ausilio di interventi personalizzati.
- 3) La valutazione finale ha carattere parzialmente consuntivo e costituisce la valutazione al termine del processo di apprendimento o di una parte di esso. Certifica le conoscenze, le abilità e le competenze acquisite tenendo conto delle osservazioni sistematiche sul processo di apprendimento del livello raggiunto rispetto ai livelli di partenza.

5. Modalità della valutazione

Una verifica sistematica e frequente consente di valutare il grado di apprendimento raggiunto dall'alunno e dall'intera classe e concorre ad evidenziare le attitudini degli alunni, anche in vista delle scelte future.

Le regole condivise dal Collegio docenti per la gestione delle procedure di verifica sono le seguenti:

7

- Periodicità: verranno somministrate prove iniziali e finali comuni per classi parallele per condividere obiettivi e finalità formative; verranno effettuate almeno due prove scritte e/o orali per le discipline che lo prevedono e due prove grafiche o pratiche, ove previsto, per quadrimestre.
- Attribuzione di voti o giudizi di apprendimento: l'attribuzione del voto o giudizio di apprendimento sarà riferita a specifici obiettivi desunti dalle unità di apprendimento e dai criteri indicati nelle programmazioni disciplinari e nel curricolo di Istituto;
- Correzione e restituzione degli elaborati: sarà effettuata a cura del docente titolare della disciplina e finalizzata alla presa di coscienza da parte degli alunni degli obiettivi raggiunti e di quelli ancora da raggiungere; avverrà entro quindici giorni lavorativi dallo svolgimento della prova.
- Comunicazione alle famiglie: i docenti assicurano agli studenti e alle famiglie un'informazione tempestiva e trasparente sui criteri e sui risultati delle valutazioni effettuate nei diversi momenti del percorso scolastico, promuovendone con costanza la partecipazione e la corresponsabilità educativa, nella distinzione di ruoli e funzioni. Strumenti per la comunicazione saranno:
 - il registro elettronico
 - i colloqui mattutini e pomeridiani
 - il documento di valutazione
 - la certificazione delle competenze.

6. Strumenti della valutazione

La valutazione viene effettuata attraverso:

PROVE STRUTTURATE:

- Domande a risposta chiusa
- Quesiti con risposta Vero-Falso

- Quesiti con risposta a scelta multipla
- Corrispondenze
- Riordinamenti
- Confronto
- Completamento con risposte univoche (questionari, testi buco)

PROVE NON STRUTTURATE:

- Esposizioni orali (interrogazioni, presentazioni di lavori...)
- Questionari a risposta aperta
- Produzione di testi di vario genere
- Elaborazione di mappe e schemi
- Confronto e discussione su argomenti di studio
- Presentazione di lavori di approfondimento individuali e di gruppo
- Compiti significativi

7. Criteri comuni di valutazione (Primaria/Secondaria I grado)

I criteri di valutazione condivisi dai docenti della scuola Primaria e Secondaria di I grado dell'IC Castel Gandolfo sono i seguenti:

- giudizi sintetici con descrizione dei livelli di acquisizione degli apprendimenti
- utilizzo degli strumenti di apprendimento per conoscere se stesso e gli altri
- capacità espositive adeguate alla situazione comunicativa
- ordine, precisione, impegno, puntualità nella presentazione e nella produzione dei lavori
- acquisizione di un metodo di lavoro organizzato e autonomo
- capacità relazionali con coetanei e adulti
- capacità di lavorare in gruppo
- attenzione e partecipazione alle attività
- processo di maturazione individuale rispetto alla situazione di partenza
- valorizzazione degli interessi e delle attitudini personali nelle diverse attività.

8. La valutazione nella Scuola Primaria

8.1 Modalità e criteri

A decorrere dall'a.s. 2024/25 la valutazione periodica e finale degli apprendimenti per ciascuna disciplina di studio previste dalle Indicazioni Nazionali, compreso l'insegnamento trasversale di educazione civica, è espressa attraverso un giudizio sintetico correlato dalla descrizione del livello di apprendimento raggiunto, riportato nel documento di valutazione (D.L. n.150 /24).

(cfr. Allegati 1A. Primaria _ Descrizione dei giudizi sintetici di apprendimento - criteri di valutazione).

Si fa riferimento ai seguenti giudizi sintetici correlati alla descrizione dei livelli di apprendimento raggiunti in ciascuna disciplina. (O.M. n.3 del 9/1/25 art.3):

- ottimo
- distinto
- buono
- discreto
- sufficiente
- non sufficiente

Le famiglie potranno visionare gli obiettivi di apprendimento delle discipline, anche quelli individualizzati, nel PTOF presente sul sito della scuola.

La valutazione è espressa collegialmente dai docenti contitolari della classe in sede di scrutinio.

Lo scrutinio è presieduto dal dirigente scolastico o da un suo delegato.

“I docenti che svolgono insegnamenti curricolari per gruppi di alunne e di alunni, i docenti incaricati dell'insegnamento di religione cattolica e di attività alternative all'insegnamento della religione cattolica partecipano alla valutazione delle alunne e degli alunni che si avvalgono dei suddetti insegnamenti. I docenti, anche di altro grado scolastico, che svolgono attività e insegnamenti per tutte le alunne e gli alunni o per gruppi degli stessi, finalizzati all'ampliamento e all'arricchimento dell'offerta formativa, forniscono elementi conoscitivi sull'interesse manifestato e sul profitto conseguito da ciascun alunno” (D. Lgs. 62/2017).

La valutazione del comportamento è espressa anch'essa collegialmente secondo il protocollo predisposto (cfr. Allegato 2. Primaria _Protocollo Valutazione del Comportamento).

La valutazione in itinere è espressa nelle forme che ciascun docente reputa più opportune e in modo che all'allievo sia chiaro il livello di padronanza degli apprendimenti raggiunto.

8.2 Ammissione alla classe successiva

Restano ferme le disposizioni di cui all'art.3 del D.L. 62/2017: “L'ammissione alla classe successiva o alla prima classe di Scuola Secondaria è prevista anche nei casi in cui l'alunno faccia registrare livelli di apprendimento parzialmente raggiunti o in via di acquisizione”. (C.M. n.2867 del 23/1/25)

8.3 Strategie per il recupero degli apprendimenti

Nel caso in cui nel corso dell'anno scolastico i docenti rilevino nell'allievo carenze o difficoltà nel raggiungimento degli obiettivi, predispongono specifiche strategie di recupero. In particolare attivano:

- sessioni di studio individuale
- attività graduate
- lavori in piccoli gruppi
- attività peer to peer
- attività in cooperative learning
- attività laboratoriali

In tutti i casi gli insegnanti informano la famiglia dell'allievo del processo di recupero messo in atto.

8.4 Non ammissione alla classe successiva

In casi eccezionali in cui si ravvisi specifica motivazione in sede di scrutinio, i docenti della classe possono decidere all'unanimità di non ammettere l'alunno alla classe successiva.

Il collegio dei docenti con delibera n._____ del 28 giugno 2024 individua i seguenti criteri per la non ammissione:

- mancata acquisizione delle competenze propedeutiche allo sviluppo degli apprendimenti necessari alla frequenza della classe successiva, anche a fronte della messa in atto di specifiche strategie di recupero;
- elevato numero di assenze non giustificate da adeguate motivazioni (motivi di salute, ricovero ospedaliero, forte disagio familiare) che abbiano messo l'allievo nelle condizioni di non sviluppare le abilità propedeutiche allo sviluppo degli apprendimenti successivi.

In tutti i casi è indispensabile disporre di opportuna documentazione.

È inoltre necessario che il consiglio di classe proceda in accordo con la famiglia dell'allievo e, ove presenti, degli specialisti che lo seguono.

8.5 Partecipazione alle rilevazioni nazionali Invalsi

Gli alunni delle classi seconde e quinte partecipano alle rilevazioni nazionali organizzate dall'INVALSI (Istituto Nazionale per la Valutazione del Sistema Educativo) nel rispetto delle Indicazioni Nazionali per il curricolo e del Quadro comune di riferimento Europeo per le lingue.

Nello specifico gli alunni delle classi Seconde svolgono prove di Italiano e Matematica, mentre gli alunni di Quinta svolgono prove di Italiano, Matematica e Inglese.

Gli esiti di tali prove contribuiscono al processo di autovalutazione dell'IC Castel Gandolfo e consentono una riflessione sull'efficacia dell'azione didattica mirando ad un progressivo miglioramento.

8.6 Partecipazione alle prove comuni iniziali e finali

Solo le classi quinte della scuola primaria svolgono prove comuni di valutazione in Italiano, Matematica e Inglese:

- prove iniziali entro il mese di ottobre;
- prove finali entro la prima settimana di giugno.

Lo scopo di tali prove, redatte dai docenti delle discipline, è di permettere agli alunni di confrontarsi sulle stesse tipologie di verifica e raccogliere informazioni utili, soprattutto in un'ottica di continuità con la scuola secondaria di primo grado. In questo caso, è opportuno che le prove finali siano coerenti con quelle iniziali previste per la classe prima della secondaria, al fine di garantire un passaggio efficace e consapevole. Queste prove saranno oggetto di analisi e riflessione condivisa, da parte dei docenti coinvolti.

8.7 Certificazione delle competenze

Al termine della scuola Primaria è rilasciata la certificazione delle competenze (cfr. Allegato 3. Primaria _Modello di certificazione delle competenze).

Essa è redatta sulla base delle Indicazioni nazionali per il curricolo, le competenze chiave stabilite dall'Unione Europea, la valorizzazione di competenze significative sviluppate anche in situazioni di apprendimento non formale o informale.

I diversi livelli di acquisizione delle competenze vengono espressi attraverso enunciati sintetici.

Nella certificazione delle competenze vengono riportati gli esiti conseguiti nelle prove Invalsi.

Per gli alunni con disabilità la certificazione deve essere coerente con il piano educativo individualizzato.

9. La valutazione nella Scuola Secondaria

9.1 Modalità e criteri

La valutazione periodica e finale degli apprendimenti, per ciascuna disciplina di studio, è espressa con votazione in decimi corrispondenti ai diversi livelli di apprendimento (cfr. Allegato 4. Secondaria I grado _Griglia di attribuzione dei voti) ed è accompagnata da un giudizio globale redatto secondo un'apposita griglia (cfr. Allegato 5. Secondaria I grado _Griglia per la composizione del giudizio).

La valutazione è espressa collegialmente dai docenti contitolari della classe in sede di scrutinio.

Lo scrutinio è presieduto dal dirigente scolastico o da un suo delegato.

“I docenti che svolgono insegnamenti curricolari per gruppi di alunne e di alunni, i docenti incaricati dell'insegnamento di religione cattolica e di attività alternative all'insegnamento della religione cattolica partecipano alla valutazione delle alunne e degli alunni che si avvalgono dei suddetti insegnamenti. I docenti, anche di altro grado scolastico, che svolgono attività e insegnamenti per tutte le alunne e gli alunni o per gruppi degli stessi, finalizzati all'ampliamento e all'arricchimento dell'offerta formativa, forniscono elementi conoscitivi sull'interesse manifestato e sul profitto conseguito da ciascun alunno” (D. Lgs. 62/2017).

A decorrere dall'anno scolastico 2024/25, la valutazione periodica e finale del comportamento degli alunni della scuola secondaria di primo grado è espressa con voto in decimi. Il voto attribuito al comportamento degli alunni in sede di scrutinio finale è riferito all'intero anno scolastico (D.L. n.150/24; O.M. n.3 del 9/1/25 art.5 comma 1 e 2).

La valutazione del comportamento è espressa anch'essa collegialmente secondo il protocollo allegato (cfr. Allegato 6. Secondaria I grado_ Protocollo di Valutazione del Comportamento).

9.2 Partecipazione alle rilevazioni nazionali Invalsi

Gli alunni delle classi Terze partecipano alle rilevazioni nazionali organizzate dall'INVALSI (Istituto Nazionale per la Valutazione del Sistema Educativo) nel rispetto delle Indicazioni Nazionali per il curricolo e del Quadro comune di riferimento Europeo per le lingue.

Nello specifico gli alunni svolgono prove di Italiano, Matematica e Inglese entro il mese di aprile; la partecipazione alle stesse costituisce requisito di ammissione all'esame conclusivo.

Per alunni assenti per gravi motivi documentati, valutati dal Consiglio di Classe, è prevista una sessione suppletiva per lo svolgimento delle prove.

Gli esiti di tali prove contribuiscono al processo di autovalutazione dell'IC Castel Gandolfo e consentono una riflessione sull'efficacia dell'azione didattica mirando ad un progressivo miglioramento.

9.3 Prove comuni di valutazione

Gli alunni delle classi prime e seconde svolgono prove di valutazione comuni in Italiano, Matematica e Inglese:

- prove di ingresso entro il mese di ottobre;
- prove finali entro la prima settimana di giugno.

Le classi terze svolgono soltanto le prove di ingresso in quanto vengono considerati validi ai fini delle rilevazioni finali gli esiti dei test Invalsi.

Lo scopo di tali prove, redatte dai docenti delle discipline, è di permettere a tutti gli alunni dell'Istituto di confrontarsi sulle stesse tipologie di verifica e raccogliere informazioni utili a monitorare e calibrare in modo sempre più efficace l'azione didattica dell'Istituto nel suo complesso. Queste prove saranno oggetto di analisi e riflessione condivisa, da parte dei docenti coinvolti.

9.4 Strategie per il recupero

Nel caso in cui le valutazioni periodiche evidenzino carenze, i docenti di classe attivano le seguenti strategie di miglioramento:

- studio individuale guidato
- attività graduate
- programmazione di verifiche di recupero
- progetti di recupero pomeridiano
- lavoro in piccoli gruppi
- lavoro a classi aperte
- attività peer to peer
- attività in cooperative learning
- pausa didattica: la prima settimana del mese di febbraio è dedicata al ripasso e al consolidamento con possibilità di lavorare a classi aperte e per gruppi di livello. In questa settimana la trattazione di nuovi contenuti disciplinari è sospesa per una migliore fruizione del tempo-scuola-recupero.

In tutti i casi gli insegnanti informano la famiglia dell'allievo del processo di recupero messo in atto.

9.5 Validità dell'anno scolastico

Per la valutazione finale è richiesta la frequenza di almeno tre quarti del monte ore annuale stabilito dall'Istituto all'inizio di ciascun anno scolastico.

Il collegio docenti può deliberare deroghe al suddetto limite per casi eccezionali solo ove tali casi risultino motivati e documentati e ove il consiglio di classe disponga di elementi sufficienti alla valutazione.

Il Collegio dei docenti con delibera n. _____ del 28 giugno 2024 ha approvato i seguenti criteri di deroga ai fini della validità dell'anno scolastico:

- motivi di salute adeguatamente documentati;

- per alunni con BES, provvisti di PEI o PDP, presenza di situazioni di svantaggio inerenti ai bisogni educativi speciali dello studente;
- partecipazione ad attività sportive agonistiche di rilievo nazionale organizzate da Federazioni riconosciute dal Coni e dal CIP; tale partecipazione deve essere documentata da attestati della società di appartenenza che dettagli il numero di assenze.

Nei casi in cui non sia possibile procedere alla valutazione, il consiglio di classe accerta e verbalizza la non validità dell'anno scolastico e la non ammissione alla classe successiva o all'esame di Stato finale.

9.6 Ammissione alla classe successiva e all'esame conclusivo

Gli studenti sono ammessi alla classe successiva o all'esame conclusivo a meno che:

- il Consiglio di classe, rilevando parziale o mancata acquisizione dei livelli di apprendimento in una o più discipline, delibera la non ammissione con adeguata motivazione (art. 6, c. 2, D.M. 2017 n. 62). L'insegnante di Religione cattolica partecipa alla valutazione; l'insegnante di attività alternativa, se determinante, partecipa con giudizio motivato iscritto a verbale;
- Il Consiglio di classe, in sede di scrutinio finale, delibera la non ammissione alla classe successiva o all'esame di Stato per gli alunni a cui è attribuito un voto di comportamento inferiore a sei decimi (O.M. n.3 del 9/1/25 art.5 comma 3).

Questo voto può essere attribuito per comportamenti gravi e reiterati durante l'anno scolastico.

- il Consiglio di Istituto abbia deliberato una sanzione che preveda l'esclusione dallo scrutinio finale o la non ammissione all'esame di Stato (art.4, c. 6, DPR 24 giugno 1998 n. 249).

Il voto di ammissione all'esame finale è espresso in decimi ed è stabilito dal Consiglio di classe considerando il percorso scolastico compiuto. Esso corrisponde alla media aritmetica ponderata delle valutazioni finali (II quadrimestre) ottenute dall'alunno nei tre anni di scuola secondaria di I grado secondo questa incidenza:

- 1° anno 25%
- 2° anno 25%
- 3° anno 50%.

9.7 Ammissione alla classe successiva in presenza di carenze

Per gli studenti ammessi alla classe successiva con una o più valutazioni finali non sufficienti, si procederà come di seguito indicato:

- è predisposto un PAI (Piano individualizzato degli apprendimenti), contenente le carenze rilevate, gli obiettivi di apprendimento da raggiungere e un piano di recupero personalizzato con esercizi, letture, prove di auto-verifica da svolgere nel periodo estivo;
- la famiglia potrà visionare la scheda PAI attraverso il registro elettronico;
- i docenti coordinatori avranno cura, dopo lo scrutinio finale, di prendere contatto telefonico con le famiglie degli alunni interessati per invitarli a seguire attentamente le indicazioni riportate sulla scheda PAI.
- all'inizio dell'anno scolastico successivo, il docente della disciplina, assegnato alla classe, verificherà la situazione dell'allievo programmando esercitazioni personalizzate ed eventualmente attivando, in base alle risorse, ore di recupero extra curricolare;
- gli alunni ammessi alla classe successiva, con voti inferiori a sei decimi, in una più discipline, dovranno recuperare le carenze formative entro e non oltre il 31 ottobre;
- La verifica del recupero delle carenze, commisurata agli obiettivi da raggiungere previsti dal PAI, avverrà mediante una prova scritta e/o orale, a discrezione del singolo docente;
- il mancato recupero della carenza formativa costituirà elemento di valutazione negativa in sede di scrutinio intermedio;
- in caso di assenza dell'alunno alla verifica di recupero della carenza verrà concordata un'altra data;

- in caso di assenza reiterata, il docente avrà facoltà di decidere autonomamente il giorno.

17

9.8 Svolgimento dell'esame di Stato

L'esame di Stato mira a verificare conoscenze, abilità e competenze acquisite dagli studenti secondo quanto previsto dalle Indicazioni nazionali per il curricolo.

Prevede tre prove scritte e un colloquio:

- prova di Italiano;
- prova di Matematica;
- prova di Inglese e Francese;
- colloquio volto a valutare la capacità di argomentazione, di risoluzione dei problemi, di pensiero critico e riflessivo nonché le competenze nelle lingue straniere.

La valutazione in decimi spetta alla Commissione d'esame.

Questa è presieduta dal dirigente scolastico o da un docente suo collaboratore ed è composta dai docenti delle classi Terze suddivisi in sottocommissioni (una per ogni consiglio di classe). La Commissione predispone le prove e i criteri per la correzione e valutazione.

La valutazione finale complessiva, proposta dalla sottocommissione e deliberata dalla Commissione d'esame, è espressa in decimi ed è calcolata sulla base della media tra voto di ammissione (50%) e media dei voti delle prove scritte e del colloquio (50%). Per frazioni pari o superiori a 0,5 la media è arrotondata all'unità superiore.

L'esame si intende superato se il candidato consegne la valutazione di almeno sei decimi.

Ai candidati che abbiano conseguito valutazione pari a dieci decimi la commissione d'esame può assegnare la lode con deliberazione all'unanimità.

Per i candidati privatisti la valutazione tiene conto solo delle prove scritte e del colloquio.

Per alunni assenti per gravi e documentati motivi può essere svolta una sessione suppletiva.

Gli esiti finali sono resi pubblici mediante affissione all'albo della scuola.

9.9 Certificazione delle competenze

Al termine del primo ciclo di Istruzione è rilasciata la certificazione delle competenze (**Allegato 7.Secondaria I grado_Modello per la certificazione delle competenze**).

Si tratta di una valutazione complessiva volta ad evidenziare la capacità degli allievi di utilizzare i saperi acquisiti per affrontare compiti e problemi, complessi e nuovi, reali o simulati. In tal senso essa assume anche valore orientativo.

Il modello di certificazione è elaborato sulla base delle Indicazioni per il curricolo, le competenze chiave stabilite dall'Unione Europea, la valorizzazione di competenze significative sviluppate anche in situazioni di apprendimento non formale o informale.

L'acquisizione delle competenze fa riferimento ai livelli:

- Avanzato
- Intermedio
- Base
- Iniziale

Per gli alunni con disabilità la certificazione deve essere coerente con il piano educativo individualizzato.

Nella certificazione delle competenze vengono riportati gli esiti conseguiti nelle prove Invalsi.

10. Candidati privatisti

Per candidati privatisti che intendano svolgere esami di idoneità nel primo ciclo o di ammissione all'esame di Stato, in caso di frequenza di una scuola del primo ciclo non statale non paritaria, i genitori o coloro che esercitano la responsabilità genitoriale sono tenuti a presentare comunicazione preventiva al Dirigente scolastico.

L'esito della valutazione è espresso con un giudizio di idoneità/non idoneità.

I candidati privatisti che svolgono l'esame di Stato partecipano alle prove Invalsi.

11. Valutazione degli alunni con disabilità o con disturbi specifici dell'apprendimento

La valutazione degli alunni con disabilità o con disturbi specifici dell'apprendimento, al pari dell'azione didattica, ha finalità formativa e mira a sviluppare pienamente le potenzialità di ciascun allievo nell'apprendimento, nella comunicazione, nelle relazioni e nella socializzazione.

Per gli alunni con disabilità, certificati ai sensi della legge 104/92, le prove per la valutazione, da svolgere con gli strumenti compensativi e dispensativi adeguati, sono predisposte in base a quanto stabilito dal Piano educativo individualizzato.

In occasione delle rilevazioni nazionali INVALSI, il consiglio di classe o i docenti contitolari della classe, in accordo con i genitori dell'allievo, stabiliscono se l'alunno debba essere esonerato dalle stesse, se debba svolgere prove inclusive o se debba partecipare alle prove INVALSI con l'ausilio di misure compensative e dispensative e di quanto stabilito dal PEI.

Per lo svolgimento dell'esame di Stato conclusivo del primo ciclo, gli alunni con disabilità usufruiscono dei sussidi tecnici e didattici previsti dal PEI e utilizzati nel corso dell'a.s. I docenti di classe predispongono, ove necessario, prove individualizzate idonee a stabilire il progresso dell'allievo in rapporto alle sue potenzialità e ai livelli di apprendimento iniziali. Le prove individualizzate hanno valore equivalente ai fini del superamento dell'esame.

Per gli alunni con disturbi specifici di apprendimento, certificati ai sensi della legge 2010/170, la valutazione degli apprendimenti, incluse l'ammissione e la partecipazione all'esame di Stato finale, sono coerenti con il Piano didattico personalizzato (PDP) predisposto dai docenti contitolari di classe o dal consiglio di classe.

Lo svolgimento delle prove di valutazione, il cui obiettivo è di dimostrare il livello di apprendimento effettivamente conseguito, avviene attraverso l'uso delle misure compensative e dispensative predisposte dal PDP.

Le misure compensative e dispensative indicate nel PDP si applicano anche nello svolgimento delle prove dell'esame di Stato e nelle rilevazioni Invalsi. In tali casi, ove ritenuto funzionale, è possibile l'utilizzo di apparecchiature informatiche.

Nei casi cui per l'alunno con PDP la certificazione preveda l'esonero dalla prova scritta di lingua straniera, nel corso degli esami di Stato il Consiglio di classe definisce criteri e contenuti della prova orale da intendersi come sostitutiva della prova scritta.

Nei casi in cui, in presenza di disturbi dell'apprendimento particolarmente gravi, l'alunno sia esonerato dall'insegnamento delle lingue straniere e segua un percorso didattico personalizzato (con richiesta della famiglia e consenso dei docenti del consiglio di classe), in sede di esame di Stato sostiene prove differenziate coerenti con il percorso svolto con valore equivalente ai fini del superamento dell'esame.

In generale gli alunni con DSA svolgono le prove d'esame con l'ausilio degli strumenti compensativi e dispensativi previsti dal PDP. La particolare modalità di svolgimento delle prove non è menzionata nel diploma e nelle tabelle affisse all'albo di Istituto.

12. La valutazione degli alunni non italofoni di recente immigrazione

I minori con cittadinanza non italiana, in quanto soggetti all'obbligo di istruzione, sono valutati nelle forme e nei modi previsti per i cittadini italiani (DPR .394/1999, art. 45), considerando la possibilità della personalizzazione del percorso di apprendimento (PDP). Nella valutazione degli alunni stranieri, per i quali i piani individualizzati prevedono interventi di educazione linguistica e di messa a punto curricolare, si terrà conto, per quanto possibile, della storia scolastica precedente, degli esiti raggiunti, delle abilità e delle competenze essenziali acquisite.